

**LE CONTROGARANZIE:
GLI ADEGUAMENTI PUMA2**

Roma, novembre 2011

INDICE

<i>INDICAZIONI GENERALI</i>	5
<i>ALLEGATI</i>	7

INDICAZIONI GENERALI

La normativa segnaletica definisce in maniera puntuale il trattamento delle controgaranzie in alcuni ambiti informativi.

In ambito prudenziale vengono fornite le indicazioni di maggior dettaglio. La Circ. 263, infatti, prevede nella Credit Risk Mitigation che quando un'esposizione è protetta da una garanzia personale che è a sua volta assistita dalla controgaranzia di uno dei soggetti compresi nelle categorie di cui alle lettere da a) a c) del par. 5.3¹, l'esposizione può essere considerata protetta da una garanzia personale fornita dal controgarante purché siano soddisfatte alcune condizioni.

Nell'ambito della Circolare 139, che disciplina la segnalazione di Centrale dei rischi, è invece previsto che le controgaranzie "a prima richiesta" confluiscono nella categoria di censimento "garanzie ricevute" e che in tale caso la variabile "censito collegato", che normalmente identifica il soggetto garantito, deve assumere convenzionalmente il valore "non rilevato".

La presente Nota tecnica, la cui validità decorrerà dalla data contabile del 31 dicembre 2011, contiene:

- le nuove istruzioni I0322 per l'alimentazione delle controgaranzie;
- il nuovo ragionamento R06, che deve operare a valle della fase ACA, che provvede alla gestione integrata

delle garanzie e delle relative controgaranzie che le assistono e predispone le informazioni per il successivo trattamento nell'ambito di Fidi e Garanzie (cfr. F05_2);

- le modifiche alle funzioni di ripartizione F05_2_2, F05_2_3, F05_2_4 e F05_2_5 di Fidi e Garanzie.

¹ Si tratta degli "Stati sovrani e banche centrali", degli "enti del settore pubblico ed enti territoriali" e delle "banche multilaterali di sviluppo".

ALLEGATI